

MILANO
LODI
MONZA BRIANZA



INNALZAMENTO LIMITE DI ESENZIONE DEI BENEFIT DEI LAVORATORI CON FIGLI A CARICO

(a cura della Direzione Relazioni sindacali, lavoro, bilateralità di Confcommercio MiLoMB)

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 23 del 1° agosto 2023, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte in materia di agevolazioni fiscali per il lavoratore dipendente con figli a carico.

L'articolo 40 del DL 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro) stabilisce, **solo** per il periodo d'imposta **2023** ed **esclusivamente** a favore dei **lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico**, un **innalzamento a 3.000 euro** del **limite** entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti **beni e servizi esenti** da imposte.

Tra i benefit da includere nella soglia di esenzione **rientrano anche le somme erogate o rimborsate** ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle **utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale**.

La circolare precisa che:

- rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari;
- la detassazione ha effetto anche in relazione all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, commi da 182 a 189, della Legge 208/2015, nell'ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi.

Pertanto, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono, nel rispetto del limite di euro 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui ai citati commi da 182 a 189, della Legge 208/2015.

La suddetta sostituzione dei premi di risultato e degli utili, potenzialmente assoggettabili a imposta sostitutiva, con beni e servizi o somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche può avvenire solo qualora i contratti aziendali o territoriali prevedano la sostituibilità con benefit.

Il lavoratore dovrà preventivamente presentare al datore di lavoro una **dichiarazione in cui attesta di avere diritto all'agevolazione**, indicando il codice fiscale del/dei figli fiscalmente a carico. In assenza di tale dichiarazione il datore di lavoro non potrà applicare l'agevolazione.

La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno.

Trattandosi di un'agevolazione spettante per il solo anno d'imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.

L'agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

Al riguardo, l'Agenzia precisa che il beneficio, poiché riguarda l'intero periodo d'imposta 2023, può essere riconosciuto anche prima che il datore di lavoro provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d'imposta.

Il regime dell'articolo 40 del Decreto Lavoro, limitato all'anno d'imposta 2023, rappresenta un'agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al *bonus* carburante di cui all'articolo 1, comma 1, del DL 5/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 23/2023.

Ne consegue che, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 3.000 per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l'intero valore rientra nell'imponibile fiscale e contributivo.

Agosto 2023